

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI RETI DELL'ATENEO S I R A

SENATO ACCADEMICO	17.3.1999; 22.3.2004; 21.06.2005;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	31.3.1999; 25.2.2004; 29.06.2005;
DECRETO RETTORALE	407/AG dd. 26.4.1999; 579/2004 dd. 8.4.2004; 1379/2005 dd. 19.07.2005;
UFFICIO COMPETENTE	Centro Servizi Informatici di Ateneo - CSIA

ABROGATO con dr. n. 876/2011 in data 21.07.2011

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 - Sistema Integrato di Reti d'Ateneo (SIRA)

1. Il Sistema Integrato di Reti dell'Ateneo (SIRA) è costituito dall'insieme di tutte le Reti Locali delle Strutture dell'Ateneo (RLS), delle Dorsali di Rete dell'Ateneo (DRA) e delle relative interconnessioni di rete, anche verso l'esterno, finalizzate a condividere risorse informatiche comuni e a permettere l'interscambio di informazioni ed ogni altra applicazione telematica all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Per "Strutture" si intendono gli enti definiti come tali dallo Statuto di Ateneo.
 - *Parte del SIRA può essere realizzato d'intesa e/o congiuntamente con altri Enti (Consorzio per l'Area di Ricerca e Enti insediati in AREA Science Park, Azienda Ospedaliera-Universitaria, ICTP, IRCCS Burlo, INFN, OGS, SIST e INAF-Sezione di Trieste, ecc.).*
2. E' compito dell'Ateneo assicurare, eventualmente in compartecipazione con altri Enti, tutte le DRA, per l'interconnessione tra le proprie Strutture e con l'esterno, avvalendosi anche di progetti di ricerca d'Ateneo o svolti in collaborazione con altri Enti.
3. La gestione tecnica del SIRA spetta al GESTORE dello stesso, il cui ruolo è affidato al Centro Servizi Informatici di Ateneo (CSIA), in particolare al Settore Tecnologie di base.
 - *La gestione delle parti del SIRA comuni ad altri Enti è condotta dal GESTORE insieme ai rispettivi Gestori degli Enti stessi, secondo protocolli definiti da accordi specifici tra l'Ateneo e gli Enti interessati (convenzioni o atti aggiuntivi a convenzioni già esistenti).*
4. La gestione delle RLS viene demandata alle rispettive Strutture; le apparecchiature (router, switch o ripetitori) di interconnessione alle DRA, rientrano nell'ambito operativo del GESTORE.
 - *La gestione delle RLS comuni con altri Enti, è condotta dalle rispettive Strutture insieme agli Enti stessi, secondo protocolli definiti da accordi specifici tra l'Ateneo e gli Enti interessati (convenzioni o atti aggiuntivi a convenzioni già esistenti).*

5. Il GESTORE assicura anche la realizzazione e l'aggiornamento delle infrastrutture fisiche e logiche del SIRA, curandone i relativi progetti esecutivi e/o collaborando ai progetti di ricerca di cui al comma 2.
 - *La realizzazione e l'aggiornamento delle parti di SIRA comuni ad altri Enti è oggetto di accordi specifici tra l'Ateneo e gli Enti interessati, con il necessario apporto del GESTORE per tutti gli aspetti relativi all'armonizzazione delle risorse, del loro utilizzo e gestione, nonché del controllo degli accessi.*
6. I rapporti programmatici tra il GESTORE e gli Organi dell'Ateneo vengono tenuti da un soggetto delegato dal Rettore, che cura anche i rapporti con gli altri Enti.

Art. 2 - Realizzazione dei cablaggi delle Reti Locali delle Strutture (RLS)

1. Le RLS ed i relativi interventi delle Articolazioni di una Struttura (ad esempio delle Scuole di Specializzazione o dei Master universitari) sono di pertinenza e a carico della Struttura stessa. Quando una Struttura ospita la RLS di un'Articolazione di un'altra Struttura (ad esempio, il Dipartimento sede di una Scuola di Specializzazione), le Strutture interessate devono comunicare congiuntamente al GESTORE quale delle due si prenda carico della gestione e delle modifiche di rete della RLS dell'Articolazione stessa. In assenza di detta comunicazione la Struttura responsabile sarà quella radice dell'Articolazione.
2. Nella progettazione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni l'Ateneo deve prevedere, eventualmente con la partecipazione degli altri Enti coinvolti, la connessione in rete locale di ogni postazione telematica di lavoro o di studio (cablaggio standard) di ciascuna Struttura dell'Ateneo, incluse le eventuali Articolazioni, comprese le apparecchiature di rete. Tali operazioni devono essere eseguite secondo i parametri di seguito elencati:
 - a) *Il dimensionamento del cablaggio standard (numero di prese per stanza di lavoro o aula didattica) deve essere basato sul concetto di postazione di lavoro come definita dalle norme internazionali (ISO 11801, EN 50173, EIA/TIA 569, ecc.).*
 - b) *Per i locali di nuova realizzazione o ristrutturazione il costo di realizzazione del cablaggio standard e delle relative apparecchiature di rete di cui al comma seguente è interamente finanziato dall'Amministrazione che, nel caso di RLS miste, potrà accordarsi con altri Enti per una compartecipazione alla spesa e delle procedure di realizzazione delle opere.*
 - c) *A supporto del cablaggio standard, l'Amministrazione deve provvedere, per ogni RLS dell'Ateneo, apparati di rete con un numero di porte di accesso per le prese telematiche attive sufficiente a servire adeguatamente gli elaboratori e gli altri nodi di rete esistenti al momento della realizzazione dell'impianto.*
3. Laddove esistano impianti fuori norma od obsoleti, o nel caso in cui una RLS diventi insufficiente alle necessità della Struttura stessa sulla base dei criteri esposti al precedente punto 2, su richiesta della Struttura o su proposta del GESTORE, l'Amministrazione partecipa al 50% delle spese di

ricablaggio e/o aggiornamento. Il rimanente 50% rimane a carico della Struttura. Vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- a) *Nel caso in cui la Struttura intenda richiedere l'esecuzione di opere di cui al comma 2 da parte del GESTORE e/o il cofinanziamento all'Amministrazione nel caso in cui preferisca procedere in proprio, ne invia una circostanziata richiesta scritta indirizzata al GESTORE.*
 - b) *Le priorità di intervento sono definite dal GESTORE compatibilmente con la disponibilità di bilancio dell'Amministrazione e della Struttura.*
 - c) *Il progetto di ricablaggio o di aggiornamento deve tenere conto dell'evoluzione prevista nel medio termine (3-4 anni).L'Amministrazione eroga normalmente un unico finanziamento per Struttura nell'ambito di tale periodo.*
 - d) *L'amministrazione assegna annualmente al GESTORE, che ne potrà disporre con piena autonomia, uno specifico budget per piccoli interventi di estrema urgenza.*
4. Le Strutture possono in ogni caso procedere, totalmente a proprie spese, all'ampliamento o modifica delle proprie RLS, anche al di fuori dei criteri sopraesposti, purché nel rispetto delle norme di seguito riportate.
5. Indipendentemente dalla compartecipazione o meno dell'Amministrazione alla spesa, le Strutture che intendono procedere in proprio a nuove realizzazioni o a modifiche delle proprie RLS sono obbligate a presentare preventivamente al GESTORE il progetto delle opere che intendano adottare, fornendo le caratteristiche degli apparati e l'opportuna documentazione aggiuntiva, completa delle specifiche metriche dell'impianto. Tale obbligo vale anche per le modifiche o realizzazioni di RLS relative alle Articolazioni di pertinenza delle Strutture. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni contenute nelle seguenti lettere, comprese da (a) a (f)
- a) *Il GESTORE fornisce un parere tecnico scritto sul progetto, proponendo quali interventi possono essere messi a carico parziale o totale dell'Amministrazione. Il parere tecnico del GESTORE è vincolante.*
 - b) *In caso di compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione, a seguito della verifica con esito positivo da parte del GESTORE della congruità del costo della realizzazione proposta con i prezzi di mercato, viene concordata tra la Struttura e il GESTORE una pianificazione dei lavori e definita una programmazione degli impegni di spesa.*
 - c) *La Struttura può anticipare la quota di finanziamento relativa all'Amministrazione, previa approvazione scritta di quest'ultima, oppure sostenere interamente la spesa a titolo definitivo.*
 - d) *Ai fini dell'ammissibilità del progetto, gli apparati di rete da installare a cura delle Strutture devono essere conformi agli standard di gestione remota ed accessibili in remoto, in caso di necessità, anche dai tecnici del GESTORE.*
 - e) *Al termine di ogni modifica di una RLS, il Direttore della Struttura deve consegnare al GESTORE copia della documentazione comprensiva di:*

- certificazione del cablaggio in base alla normativa nazionale ed internazionale vigente
- parametri di configurazione degli apparati installati
- eventuali password non privilegiate delle apparecchiature di rete installate, che permettano il monitoraggio in caso di problemi ed emergenze
- pianta aggiornata che riporti la topologia fisica e logica della rete locale della struttura.

f) In mancanza di questi dati, il GESTORE non configura nei nodi delle DRA alcuna connessione con gli apparati di rete della Struttura oggetto della modifica, assicurandone la loro separazione logica dalle reti esterne alla Struttura stessa.

Art. 3 - Interconnessione delle RLS al SIRA, alle Reti Metropolitane e Regionali, alle Reti della Ricerca e all'Internet

1. L'Università assicura la connessione di ogni RLS delle Strutture al SIRA pianificando i collegamenti e le bande trasmissive previste in base alle esigenze della Struttura e alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione, stabilendo, qualora necessario, le bande massime di utilizzo verso i collegamenti metropolitani, regionali, nazionali ed internazionali. Nell'adempimento di tale finalità, l'Università si avvale anche di progetti di ricerca di Ateneo o svolti in collaborazione con altri Enti.
2. Nessuna Struttura può attivare connessioni autonome delle proprie RLS con quelle di altre Strutture, se non concordate ed approvate preventivamente dal GESTORE.
3. La connessione tra Enti esterni o ospitati dall'Ateneo e la rete di Ateneo va valutata in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente e alla struttura organizzativa dello stesso. I rapporti con Enti esterni vanno valutati dal delegato del Rettore e devono usualmente essere sottoposti ad approvazione degli Organi accademici.

Art. 4 - Protocolli supportati

1. Nel SIRA viene garantito il supporto della famiglia di protocolli TCP/IP.
 - a) Le Strutture possono utilizzare al loro interno anche altri protocolli, dandone comunicazione preventiva al GESTORE, se le apparecchiature di interconnessione tra le proprie RLS e il SIRA assicurano che i protocolli aggiuntivi possano essere totalmente confinati alle RLS.*
 - b) La propagazione di altri protocolli di rete (per esempio Decnet, Appletalk, NetBeui, ecc.) non può essere consentita esternamente ad una RLS. Relativamente alle modalità di trasporto di altri protocolli, all'utilizzo di tecniche di tunneling e di reti private virtuali, si rimanda alle Direttive tecniche che il NSI di cui all'art. 6 emanerà ed aggiornerà in base alle evoluzioni, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 6.*
2. Qualora le esigenze di connessione alla rete nazionale ed internazionale lo richiedessero, verrà stilato per tempo un piano di migrazione ai nuovi protocolli che affronti i problemi tecnici e gli aspetti economici e al quale ogni Struttura dovrà adeguarsi entro i tempi che verranno stabiliti per poter mantenere la connettività all'esterno. Per le Strutture che non si adeguassero per tempo sarà possibile garantire la sola connettività interna alla RLS.

Art. 5 - Referenti di Struttura

1. Il Direttore di ogni Struttura comunica al Direttore del GESTORE, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i nominativi del referente tecnico di Struttura e del suo sostituto per le problematiche di rete. Il referente o il suo sostituto possono afferire anche ad altre Strutture.
2. I referenti vengono periodicamente istruiti ed aggiornati mediante corsi organizzati dal GESTORE. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. L'istruzione e l'aggiornamento su temi di limitata entità e difficoltà viene fatta mediante comunicazione via rete.
3. È compito dei referenti conoscere la topologia del cablaggio ed i nominativi dei responsabili e/o gestori dei vari elaboratori in rete.
4. Il GESTORE scambia con i referenti di Struttura gli avvisi relativi alle interruzioni di rete, alle problematiche di sicurezza, all'attivazione/sospensione di servizi o dispositivi.
5. I referenti costituiscono il punto di riferimento a livello di Struttura per la diffusione delle informazioni di interesse dell'utenza.
6. I referenti devono poter accedere in caso di necessità ai locali delle Strutture dove sono installati apparati connessi alla propria RLS o dove comunque è presente una qualsiasi parte della RLS, anche se non usata correntemente da alcun utente o non connessa ad alcun apparecchio.

Art. 6 - Sicurezza

1. Il Rettore, sentito il Direttore del GESTORE, istituisce il "Nucleo sulla Sicurezza Informatica" (NSI), nominandone contestualmente il Presidente.
 - a) *L'NSI è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, di cui di diritto il Responsabile del GESTORE e un esperto in sicurezza informatica in ambiente sanitario.*
 - b) *L'NSI è affiancato da un gruppo di esperti nei protocolli di rete ed applicativi, nominati dal Rettore tra il personale del CSIA, dell'Ateneo e di altri Enti in convenzione con l'Ateneo, che condividono parte della SIRA.*
 - c) *Il Presidente convoca almeno una volta ogni sei mesi l'NSI integrato dal gruppo di esperti.*
2. L'NSI definisce e coordina le azioni da intraprendere per mantenere e ripristinare la sicurezza informatica generale e le comunica ai referenti delle Strutture, che sono obbligate a metterle in atto nei tempi da esso indicati. L'esperto in sicurezza informatica in ambiente sanitario, di cui al comma 1.a, è deputato ad autorizzare servizi che coinvolgono la connessione fra entità sanitarie, anche per scopi di didattica e ricerca. Per tutti gli altri servizi che richiedono un'autorizzazione l'NSI delega un proprio membro o un esperto all'ordinaria amministrazione.
3. Tutti i sistemi in rete devono essere mantenuti costantemente in adeguate condizioni di sicurezza.

- a) *Le Strutture che offrono servizi informatici attraverso server e servizi di connessione sono tenute a conservare per il periodo previsto dalla normativa vigente la registrazione degli accessi ai servizi per consentire eventuali indagini interne o esterne aventi per oggetto l'uso improprio delle risorse.*
- b) *Le strutture dovranno garantire l'utenza che dette registrazioni non sono disponibili ad alcuno se non nei casi di emergenza riconosciuti come tali dall'NSI, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*
- c) *I referenti delle Strutture sono tenuti a segnalare immediatamente all'NSI intrusioni o tentativi di intrusione che abbiano avuto come oggetto elaboratori della propria Struttura, dichiarando la disponibilità di registrazioni utili, di cui alla lettera (a).*
- d) *Ove l'NSI rilevi l'inadeguatezza di un sistema per quanto concerne la sicurezza diretta o indiretta, detto sistema deve essere immediatamente adeguato secondo le indicazioni fornite dall'NSI, o staccato dalla rete a cura della Struttura di appartenenza. In difetto dell'azione da parte della Struttura, il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici ad esso disponibili per disattivare ogni trasporto sul SIRA relativo al sistema inadeguato, sino all'intervento correttivo operato dalla Struttura.*

Art. 7 - Connessione degli Elaboratori in rete

1. Prima di inserire un qualunque dispositivo (elaboratore, apparato, periferica) in rete, è necessaria da parte del responsabile del dispositivo stesso una richiesta scritta da inoltrare al GESTORE.
2. Nella richiesta vanno specificate le informazioni necessarie alla gestione della rete di Ateneo, previste nella modulistica a disposizione del GESTORE.
3. A seguito della richiesta il GESTORE assegna ad ogni dispositivo un indirizzo IP pubblico o privato, a seconda dei servizi che l'elaboratore dovrà fornire.

Art. 8 - Applicazioni e servizi sulla rete

1. Le applicazioni in rete devono, in qualsiasi ambito, rispettare l'RFC 1855 "Netiquette Guidelines" ed ogni altra legge, norma o regolamento relativo alla particolare rete utilizzata.
2. Quando un'applicazione o un servizio si estende al di fuori dell'ambito della RLS, deve anche sottostare ai vincoli imposti dalle norme previste dagli enti fornitori di connessione e dagli standard IETF.
3. Il GESTORE ha facoltà di mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire quanto previsto nei precedenti commi 7.1 e 7.2 e alla sicurezza.
4. Ogni applicazione che abbia un impatto significativo sulla disponibilità della banda di un tratto di rete del SIRA, metropolitana o geografica, deve essere preventivamente segnalata al GESTORE, che ne deve dare parere sulla sua ammissibilità.

- a) *In particolare va verificata tra la Struttura e il GESTORE la compatibilità della messa in*

esercizio di servizi di posta elettronica, salvataggi ed archiviazioni massicce, utilizzo di basi dati di elevate dimensioni su server delle RLS.

- b) Nel caso che l'impatto di un'applicazione non consentisse di mantenere l'equilibrio nella condivisione delle risorse, si deve concordare con il GESTORE una soluzione alternativa in tempi e modi compatibili con i servizi esistenti e le risorse economiche disponibili.*
- c) Il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per disattivare il trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni con rilevante impatto sulla rete, prive del suo parere favorevole e da esso notificate come tali alla Struttura che le ha attivate.*

Art. 9 - Accesso degli utenti alla rete

1. E' vietato l'accesso non autorizzato a qualsiasi risorsa di rete disponibile sul SIRA e su una sua qualsiasi RLS, anche se utilizzata in collaborazione con altri Enti. Nessuna Struttura può autorizzare alcun accesso alle reti a persone o ad Enti al di fuori dei casi sopra riportati.
2. Non possono venire autorizzati i soggetti sottoposti a sanzione o a provvedimenti restrittivi, per i quali, inoltre, un'autorizzazione già concessa viene automaticamente revocata contestualmente alla sanzione o al provvedimento.
3. L'autorizzazione all'accesso ad uno specifico gruppo di reti e di servizi si considera concessa a patto che il richiedente integri le condizioni previste dalle seguenti lettere a-c:
 - a) è titolare del diritto di accesso al gruppo o ai gruppi di reti per le quali intende ottenere l'autorizzazione, di cui ai successivi commi 4, 5 e 6;*
 - b) firma, per le reti delle quali chiede l'accesso, il modulo di assunzione di responsabilità (disponibile sul Web www.units.it o presso gli Uffici del GESTORE), impegnandosi a rispettare le regole internazionali dell'RFC 1855 "Netiquette Guidelines" e ogni altra norma o regola emessa dall'Ateneo, dal GARR, da altre autorità nazionali ed internazionali ed eventualmente da altro Ente locale nel caso di accesso a RLS miste;*
 - c) consegna il modulo firmato (con diritto di richiedere ricevuta di consegna sotto forma di timbro apposto su copia dello stesso) al GESTORE o al referente di Struttura di competenza, che di conseguenza aggiorna il suo elenco degli utenti autorizzati, redatto su supporto informatico secondo uno standard disposto dal GESTORE stesso.*

Tale procedimento di autorizzazione è derogato nelle seguenti ipotesi:

- d) uso di risorse limitate all'interrogazione e all'utilizzo di banche dati pubbliche o comunque dedicate a larghe categorie di cittadini, italiani e non, come l'accesso ai servizi bibliotecari dalle postazioni delle Biblioteche.
In tali casi l'autorizzazione si considera concessa a chiunque abbia diritto al servizio, limitatamente alle risorse necessarie per usufruire del diritto stesso, senza alcuna formalità aggiuntiva;*
- e) eventi particolari, quali mostre, manifestazioni, ecc. deliberati da Organi dell'Ateneo o dai Consigli delle Strutture, per i quali può essere autorizzato un uso delle reti a terzi, anche al*

*pubblico, limitato nel tempo e nelle risorse, senza alcuna formalità aggiuntiva.
L'utilizzo deve comunque essere preventivamente autorizzato dall'NSI.*

4. La titolarità al diritto di accesso ai servizi di rete del SIRA, eventualmente da punti di accesso specifici per categoria e/o Struttura, spetta a tutti i dipendenti e studenti dell'Ateneo e a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, di ricerca o di didattica, anche a tempo determinato, con una Struttura dell'Ateneo, purché riconosciuto da una Delibera del Consiglio di Struttura o da altro Organo dell'Ateneo o da apposita Convenzione. Convenzioni di Ricerca tra l'Ateneo e altri Enti pubblici o privati possono prevedere un utilizzo delle risorse di rete del SIRA limitatamente agli appartenenti agli Enti in questione che partecipino alle attività oggetto delle Convenzioni, e per le attività ad esse relative. L'utilizzo in ambito convenzionale deve comunque essere preventivamente autorizzato dall'NSI.
5. Sono titolari del diritto di accesso ai servizi disponibili sulle Reti della Ricerca (GARR), su Internet, sulle reti private e pubbliche che hanno connessioni con il SIRA (RUPAR-FVG, reti del Servizio Sanitario Regionale, reti civiche, reti del Servizio Bibliotecario Nazionale, ecc.) tutte le figure individuate nei singoli Regolamenti di Accesso a ciascuna di esse e che ne abbiano avuto regolare autorizzazione. Sono titolari del diritto di accesso al GARR e ad Internet tutti i soggetti di cui al comma 4.
6. E' fatto divieto ad ogni Struttura di accreditare su qualsiasi elaboratore dell'Università utenti non autorizzati all'uso della rete, ovvero che non abbiano firmato con efficacia il modulo di assunzione di responsabilità di cui al comma 3 b).
7. Chi consente l'accesso alla rete ad un terzo non autorizzato, anche mediante accreditamento su un elaboratore che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 6, diviene responsabile dell'accesso abusivo del terzo e di ogni azione che esso intraprende attraverso la rete.
Una volta che il fatto viene a conoscenza della Struttura di appartenenza dell'indebito fornitore di accesso e/o del GESTORE:
 - a) *La Struttura ha l'obbligo di disporre la cessazione dell'abuso o illecito, dopo averne comunicato lo stato alla persona indebitamente beneficiaria.*
 - b) *In difetto dell'azione da parte della Struttura, il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici ad esso disponibili per disattivare ogni trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni della persona indebitamente beneficiaria.*
8. Chi accede a qualsiasi risorsa della rete dell'Ateneo senza autorizzazione, anche dopo un primo invito ad astenersi dal farlo da parte di personale dell'Ateneo o di altro Ente convenzionato adibito al controllo o dal Direttore della struttura competente o da membro del GESTORE o dell'NSI, perde il diritto a richiedere successivamente l'autorizzazione per un periodo di almeno un anno, a giudizio dell'NSI.
9. Chi, accedendo a risorse dell'Ateneo senza autorizzazione, danneggia o commette illeciti di qualsiasi tipo, è soggetto a seguito di una circostanziata relazione dell'NSI, alle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ateneo. La Struttura interessata è obbligata a fornire all'NSI ogni informazione utile all'individuazione precisa dell'azione svolta.

10. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di accedere alle risorse di navigazione in Internet attraverso i dispositivi di accumulo locale delle informazioni (proxy server).
11. E' fatto obbligo a tutti gli utenti del SIRA di prendere atto e rispettare ogni altra norma, istruzione o dettaglio tecnico pubblicati sul sito Web dell'Ateneo www.units.it, alla pagina: "Istruzioni agli utenti", che il GESTORE deve farsi carico di tenere aggiornata, evidenziando le novità.

Art. 10 - Accessi alla rete dall'esterno

1. L'Ateneo, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, mette a disposizione del personale docente, tecnico-amministrativo nonché degli studenti, per tramite del GESTORE, adeguati dispositivi per un numero di accessi. Modalità e procedimenti sono determinati da un regolamento emesso dal GESTORE, sentita la Divisione per gli affari tecnici ed edilizi.
2. Qualora una Struttura intenda intraprendere soluzioni autonome di fornitura di accesso remoto, il Direttore della stessa deve darne preventiva comunicazione scritta al GESTORE e all'NSI, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni e/o utilizzi illeciti attraverso linea commutata, ed allegando estratto del Verbale del Consiglio della Struttura che ne evidenzia l'approvazione del Consiglio stesso. L'attività può essere intrapresa solo a seguito del riconoscimento da parte dell'NSI dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate.

Art. 11 - Revisione periodica del Regolamento

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il GESTORE presenta agli Organi Accademici eventuali aggiornamenti o modifiche da apportare al Regolamento del SIRA in vigore.